

**A.G.C. 12 - Sviluppo Economico - Settore Regolazione dei Mercati - Decreto dirigenziale n. 371 del 8 luglio 2010 – D. Lgs 387/03 art. 12 - Impianti alimentati da fonte rinnovabile. Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biomasse (oli vegetali) della potenza di 17,871 MWe da ubicare nel Comune di Sant'Angelo dei Lombardi (AV) - Delocalizzazione impianto. Proponente Ferrero Spa.**

## **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

### **PREMESSO**

- che con Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) viene data attuazione alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- che il comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio, per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo decreto;
- che il comma 3 dello stesso articolo 12 sottopone ad una autorizzazione unica, nell'ambito di una Conferenza di servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- che il comma 4 del richiamato articolo 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- che lo stesso comma 4 stabilisce che l'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;
- che con atto della Giunta Regionale della Campania n° 460 del 19 marzo 2004 (BURC n. 20 del 26 aprile 2004) è stata individuata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel Settore "Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali – Fonti Energetiche" dell'Area Generale di Coordinamento "Sviluppo Settore Secondario" la struttura regionale responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, per le attività afferenti le previsioni dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387;
- che il comma 1, dell'art. 9 della Legge Regionale n. 12 del 28 novembre 2007, così come integrato dal comma 5 dell'art. 32 della L.R. n. 1/08, nel modificare la L.R. n. 11 del 4 luglio 1991 ha istituito nell'AGC 12, rinominata "Sviluppo Economico", il Settore 04 "Regolazione dei Mercati" struttura a cui, tra l'altro, è affidata la competenza della gestione delle attività relative alle autorizzazioni per le strutture di vendita e gli insediamenti produttivi;
- che la Giunta Regionale con delibera n. 2119 del 31/12/2008 ha rinnovato l'incarico di Dirigente di Settore 04 "Regolazione dei Mercati" dell'A.G.C. 12 "Sviluppo Economico", già conferito con DGR n. 47 dell'11/01/2008, al dr. Luciano Califano;
- che con DGR 46/10 è stato conferito l'incarico di Dirigente ad interim del Servizio 03, "Mercato energetico regionale, Energy Management" del Settore 04 dell'AGC 12 "Sviluppo Economico" al dott. Fortunato Polizio;
- che con delibera di Giunta Regionale n° 529 del 25/6/2010 è stato conferito l'incarico di Coordinatore al dott. Luciano Califano;
- che con DGR n° 1642/09 sono state approvate le linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.lgs 387/03 per la costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile;

- che con Decreto Dirigenziale n. 299 del 13/10/2008 è stata, tra l'altro, autorizzata la Società FERRERO S.P.A. con sede legale in P. Le Ferrero, 1 - 12051 Alba (CN) – P.IVA: 00934460049, fatti salvi i diritti di terzi, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.), alla costruzione e all'esercizio di:
  - a) un impianto di produzione di energia elettrica alimentato ad oli vegetali (biomasse), per una potenza nominale di 17,871 MWe, da realizzarsi su terreno, ricadente nel Comune di Sant'Angelo dei Lombardi (Av), riportato in Catasto al Foglio 23 particelle n°230, 232, 234, 239;
  - b) una connessione alla Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale costituita da un allacciamento alla rete di TERNA S.p.A. in entra-esce alla linea a 150kV "CP Goletto S. Angelo – CP Sturno", mediante un nuovo impianto di consegna a 150kV e previa richiusura dell'antenna verso la costruenda Stazione Elettrica a 150 kV RTN di Castelnuovo di Conza, mediante una nuova linea a 150 Kv della RTN la cui autorizzazione sarà oggetto di specifico successivo atto;

## **CONSIDERATO**

- che con propria nota del 05/08/2009, la società FERRERO S.P.A. con azionista unico (di seguito: il proponente) con sede legale in P. Le Ferrero, 1 - 12051 Alba (CN) – P.IVA: 00934460049, ha presentato l'istanza per l'approvazione di una variante progettuale consistente nella delocalizzazione del costruendo impianto, nel lotto, censito al Catasto terreni del Comune di Sant'Angelo dei Lombardi al Foglio 23, particella n. 249 (ex 217), con allegato progetto preliminare;
- che, come riportato nel Certificato di destinazione urbanistica del Comune di Sant'Angelo dei Lombardi del 28/12/2009, la richiamata particella n°249 (ex 217) del foglio 23, risulta classificata in zona omogenea "D2 – insediamenti industriali", priva di vincoli Paesaggistico-Ambientali ed idrogeologici;
- che, con nota del 25/02/2010 prot. n. 2010. 0172022, veniva indetta e convocata la prescritta Conferenza dei Servizi per il giorno 23/03/2010, per l'acquisizione dei pareri, nulla osta o autorizzazioni comunque denominate, ai sensi del comma 2 Art. 14 bis della L. 241/90, per l'autorizzazione unica a costruire ed esercire, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/03;
- che, con nota del 06/04/2010 prot. n. 2010. 0298464, veniva convocata, per il giorno 23/04/2010, la riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi;

## **PRESO ATTO**

- del resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 23/03/2010, nella quale sono state evidenziate le posizioni in merito alla iniziativa del proponente da parte delle Amministrazioni intervenute;
- che il resoconto verbale della citata riunione della Conferenza di Servizi è stato trasmesso a tutte le Amministrazioni interessate;
- del resoconto verbale della seconda riunione della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 23/04/2010;
- che la Conferenza di Servizi si è conclusa con la precisazione che i pareri non espressi in quella sede sono da intendersi acquisiti ai sensi dell'Art 14 ter comma 7 e 9 della L 241/90;
- che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i pareri espressi dagli enti e/o amministrazioni interessate che di seguito si riassumono:
  - a) Nota dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri – Garigliano – Volturno, del 28/01/2010 proprio prot. 824, acquisita agli atti del procedimento, con la quale conferma il parere già espresso per la precedente localizzazione dell'impianto allegando la nota del 23/09/2008, proprio protocollo n.7179, con la quale esprime parere favorevole alla realizzazione della centrale, con prescrizioni da eseguire in sede di progettazione esecutiva;
  - b) Nota del Settore Provinciale del Genio Civile della Provincia di Avellino, acquisita al prot. reg. num 0222216, del 11/03/2010 con la quale comunica il proprio parere favorevole di competenza, ai sensi del TU 1775/33, con prescrizioni;

- c) Nota del Ministero dei Trasporti SIIT per la Campania ed il Molise, USTIF di Napoli, acquisita al prot.reg.num.0246172 del 18/03/2010, acquisita agli atti del procedimento, con la quale comunica che, non risultando varianti di tracciato rispetto al progetto originario, non esprime alcun parere;
- d) Nota della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, Avellino, Caserta e Benevento, proprio prot. num. 3838 del 23/03/2010, acquisita agli atti del procedimento, con la quale esprime parere favorevole la realizzazione delle opere in oggetto, con condizione;
- e) Nota di Terna, proprio prot. num. TE/P20100001735 del 15/02/2010, acquisita agli atti del procedimento, con la quale comunica che la progettazione risulta rispondente ai requisiti tecnici di RTN;
- f) Nota del Settore Regionale Cave e Torbiere del 23/04/2010 prot. reg. num. 0357375, con la quale comunica il proprio nulla osta di competenza;
- g) Nota del Settore Regionale BCA, acquisita al prot. reg. num. 0355450 del 23/04/2010 con la quale comunica la non competenza ad esprimersi;
- h) Nota dell'ARPAC dipartimento provinciale di Avellino, proprio prot.. n 2401 del 22/03/2010, acquisita agli atti del procedimento, con la quale esprime parere favorevole, per quanto di competenza, con prescrizioni;
- i) Nota del Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, proprio prot. 827 del 12/01/2010, acquisita agli atti del procedimento, con la quale conferma il parere già espresso per il progetto originario, con le medesime prescrizioni;
- j) Nota del Settore Provinciale Ecologia - Tutela Ambiente - Disinquinamento - Protezione Civile di Avellino del 22/04/2010, prot. reg. 0352498, con la quale trasmette il D.D. n°90/2010 di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.Lgs. 152/06, con le prescrizioni in esso contenute;
- k) La Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio di Salerno e Avellino, con nota del 01/04/2010 prot. 8730, acquisita agli atti del procedimento, chiede al Comune l'attestazione della presenza/assenza di vincoli ex D.Lgs 42/04 sulla particella oggetto dell'intervento;
- l) il Certificato di destinazione urbanistica del Comune di Sant'Angelo dei Lombardi del 28/12/2009, acquisita agli atti del procedimento, attesta che la particella n°249 (ex 217) del foglio 23, risulta classificata in zona omogenea "D2 – insediamenti industriali", priva di vincoli Paesaggistico-Ambientali ed idrogeologici;
- m) Nota dell'Aeronautica Militare del 15/04/2010 proprio prot. 20559, acquisita agli atti del procedimento, con la quale rilascia il nulla osta di competenza;
- n) In merito al parere del Settore Regionale SIRCA, si evidenzia che con nota del 04/07/2008 prot. reg. 0576903, il medesimo Settore comunicava che il Comune di S. Angelo dei Lombardi non rientra in alcuna delimitazione di areale DOC e/o DOCG;
- o) Nota dell'ASL AV1 del 12/03/2010, acquisita al prot. reg. num. 0226339, con la quale esprime parere favorevole;
- p) Nota del Settore Regionale Politica del Territorio del 15/03/2010 prot. reg. 0229805 con cui esprime il parere favorevole di competenza;
- q) Nota del Comando Militare Esercito RFC "Campania", acquisita al prot. reg. 0245543 del 18/03/2010, con la quale esprime il parere favorevole;
- r) Nota del Comune di Sant'Angelo dei Lombardi del 22/04/2010, al prot. reg. num. 0352318, con la quale esprime parere favorevole all'iniziativa;
- s) Nota dell' ASI Avellino del 08/06/2010, prot. 1711, con la quale trasmette la delibera del Comitato direttivo n°2010/4/119 del 07/05/2010 di espressione e di parere favorevole per l'assegnazione del lotto già effettuata con Delibera 2009/10/208 del 28/09/2009;
- t) Nota del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco della Provincia di Avellino del 26/05/2010 prot.7069, con la quale esprime il parere favorevole di competenza con prescrizioni.

## CONSTATATO

- che il progetto non è assoggettabile alla procedura di cui alla lettera b) dell'Art. 20 del D.Lgs 152/06, così come modificato dal D.Lgs. 04/08, in base agli elementi indicati nell'Allegato V della parte seconda dello stesso Decreto, in quanto di potenza termica complessiva inferiore a 50 MWt e pertanto non rientrante tra i progetti di cui all'Allegato IV della seconda parte del richiamato Decreto Legislativo;

- che il procedimento ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 si conclude con una autorizzazione unica;

#### **PRESO ATTO**

- che l'intervento proposto è compatibile con le "Linee di indirizzo strategico" allegate alla DGR 962/08;
- che il procedimento autorizzatorio si è svolto regolarmente e che tutte le amministrazioni interessate sono state regolarmente coinvolte nel procedimento

#### **RITENUTO**

di poter, quindi, adottare il provvedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, tenuto conto delle prescrizioni impartite in materia ambientale, nonché di tutte le prescrizioni formulate nel corso dell'istruttoria, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di produzione di energia elettrica, in particolare da fonti rinnovabili e fatti salvi eventuali accordi tra il proponente ed il Comune sede dell'intervento;

#### **VISTI**

- la Direttiva 2001/77/CE e il D. Lgs 387/03 di attuazione,
- la L.R. 28 novembre 2007, n. 12,
- la L.R. 30 gennaio 2008, n. 1;
- la DGR 2119/08
- l'art. 4 della L.R. 24 del 29/12/2005 che attribuisce le competenze ai Dirigenti;
- la DGR n 3466/2000;
- la DGR 529/10;
- la DGR n. 1642/09;
- la DGR n. 46/10;
- la DGR 962/08;
- 

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 03 e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio 03 "Mercato Energetico Regionale, Energy Management" del Settore 04 "Regolazione dei Mercati" della stessa AGC 12;

#### **DECRETA**

Per i motivi espressi in premessa che qui si danno per ripetuti e riscritti:

1. La società FERRERO S.P.A con azionista unico, con sede legale in P. Le Ferrero, 1 - 12051 Alba (CN) – P.IVA: 00934460049, di seguito "proponente", è autorizzata, fatti salvi i diritti di terzi, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, alla delocalizzazione dell'impianto autorizzato con DD 299 del 13/10/2008 e pertanto, in luogo di quanto autorizzato con il predetto decreto, che pertanto si intende caducato di effetti, alla costruzione ed all'esercizio di:
  - un impianto di produzione di energia elettrica alimentato ad oli vegetali (biomasse), per una potenza nominale di 17,871 MWe, da realizzarsi su terreno, ricadente nel Comune di Sant'Angelo dei Lombardi (Av), riportato in Catasto al Foglio 23 particelle n°249 (ex 217);
  - una connessione provvisoria alla Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale di TERNA S.p.A. nelle more dell'autorizzazione di una linea elettrica a 150 kV della RTN di raccordo tra la linea a 150 kV "CP Goleto S.Angelo – CP Sturno", con la costruenda Stazione Elettrica a 150 kV RTN di Castelnuovo di Conza, che sarà oggetto di specifico successivo atto;
2. L'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, autorizzate col presente decreto sono, ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Le predette opere

saranno realizzate nei siti indicati nella cartografia di cui alla tavola del layout di centrale del progetto definitivo allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante.

3. La realizzazione dell'opera è vincolata alle seguenti prescrizioni:

a) Settore Provinciale del Genio Civile della Provincia di Avellino

- Il Proponente è tenuto a comunicare la data di inizio dei lavori, con un minimo di 15 giorni di anticipo, e decorsi tre anni dall'entrata in esercizio dell'impianto, dovrà richiedere gli adempimenti relativi al controllo, ai sensi del DM LLPP 499 e smi del 21/803/1988;
- Prima dell'inizio lavori, il proponente dovrà richiedere l'autorizzazione sismica, per le opere che lo richiedono ai sensi della L.R.9/83, come modificata dall'art.10 della LR 19/09, DPR 380/01, L1086/71 e L. 64/74

b) Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta

- in conformità di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche (art.95 del D\_L.vo 163/06), tutti i lavori comportanti tagli e movimenti di terra (con riferimento al posizionamento sia dell'edificio tecnologico con annessi serbatoi e cabine di trasformazione, sia della sottostazione elettrica, nonché di tracciati elettrici) vengano effettuati sotto il controllo di un archeologo di comprovata professionalità ed esperienza, il cui curriculum dovrà essere sottoposto all'approvazione della Scrivente. Nel caso dovessero emergere nei corso dei lavori indizi di natura archeologica, si dovrà procedere ad una accurata indagine con tecnica stratigrafica, da concordare nel dettaglio con questa Soprintendenza e da effettuarsi sotto il controllo del medesimo archeologo, tramite utilizzo di ditta specializzata, in possesso dei requisiti OS25. Questa Amministrazione si riserva di richiedere varianti anche sostanziali delle opere, qualora l'entità e la tipologia di eventuali ritrovamenti dovesse renderlo necessario.

c) ARPAC:

- Ferrero dovrà comunicare a questa Agenzia, per i compiti ascritti ai sensi della L.R.10/98, la data di ultimazione dei lavori e la certificazione di conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la data di messa in esercizio al fine di verificare il rispetto dei limiti fissati dalla vigente normativa di settore.

d) Comando in capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto:

- Installare la segnaletica diurna e notturna prevista per le strutture a sviluppo verticale, che sarà prescritta dall'autorità competente a tutela del volo a bassa quota;

e) Comando provinciale dei Vigili del Fuoco della Provincia di Avellino

Locali gruppi di cogenerazione

- Nella relazione di fine lavori devono essere meglio descritti gli impianti di rivelazione perdite carburanti o di lubrificanti, installati nel locale;
- I sistemi di rivelazione delle perdite di carburante o lubrificante devono consentire l'intercettazione del flusso del carburante, l'arresto di eventuali pompe elettriche di rifornimento e comandare un allarme ottico ed acustico in un locale presidiato;
- Il serbatoio di accumulo dell'olio lubrificante ( di capacità pari a 10288 litri) deve essere dotato di vasca di contenimento;
- L'impianto di rivelazione fumi previsto nel locale deve essere progettato, realizzato e verificato in conformità alle norme UNI 9795/2010;
- Sulle tubazioni di adduzione del combustibile vegetale ai gruppi devono essere sistemate delle valvole di intercettazione esterne in posizione facilmente accessibili e segnalate ;
- Eventuali materiali isolanti acustici installati nei locali devono essere incombustibili, classe di reazione al fuoco 0;
- Per il contenimento di eventuali perdite di oli lubrificanti deve esser giustificata la scelta di prevedere 2 serbatoi da 2 mc;

- Il locale contenente i serbatoi di olio e wmt deve avere caratteristiche analoghe a quelle previste dal D.M. 28-4-2005 per i depositi di combustibile liquido;
- Nel calcolo del carico d'incendio deve essere inserito oltre al combustibile presente nelle camere di combustione e nella tubazione anche l'olio lubrificante dei motori;
- Nel primo locale motore la porta di comunicazione con la zona silenziosi deve essere resistente al fuoco;

#### Deposito oli vegetali

- Le tubazioni dei vari fluidi devono essere contraddistinte con colori conformi alle norme UNI;
- Le tubazioni per il trasferimento dei prodotti devono essere a vista oppure devono transitare in cunicoli ispezionabili;
- Il bacino di contenimento deve avere caratteristiche rispondenti a quanto previsto dal D.M. 31-7-1934 come modificato;
- Deve essere previsto un allarme di alta temperatura olio nei serbatoi con blocco del sistema di riscaldamento;
- La scala di accesso al tetto del serbatoio deve essere rispondente al D.L.vo 81/2008 sulla sicurezza dei lavoratori;
- Si valuti la possibilità di realizzare una seconda uscita dal locale skid wartsila, contrapposta a quella indicata sui disegni;

#### Centrale termica alimentata a combustibile liquido

- Anche per quanto non rilevabile dalla documentazione devono essere osservate le norme contenute nel D.M. 28-4-2005;
- Sulla tubazione di adduzione del combustibile alla centrale deve essere installato un organo di intercettazione esterna in posizione segnalata e facilmente accessibile;
- Deve essere presentata una pianta della centrale con l'indicazione di tutti gli elementi utili ai fini della prevenzione incendi;

#### Impianti elettrici

- Deve essere valutata la necessità o meno dell'impianto parafulmine secondo le vigenti norme CEI 81-10;
- Deve essere presentata una planimetria con la classificazione elettrica dei vari ambienti o zone (con pericolo di esplosione, a maggior rischio in caso d'incendio, ordinario);
- Per gli impianti elettrici si deve far riferimento al più recente D.M. 37/2008 che ha sostituito la legge 46/90; .
- Devono essere previsti comandi di emergenza per togliere tensione agli impianti elettrici delle varie aree a rischio;
- Per l'impianto di messa a terra ai sensi del DPR 462/2001 deve essere presentata la dichiarazione di conformità;

#### Impianto antincendio

- Per il sistema di raffreddamento dei serbatoi e per il dimensionamento della rete idrica antincendio deve essere presentato apposito progetto per la preventiva approvazione;
- Si fa rilevare che sugli elaborati grafici non sono riportati i monitori di cui si parla in relazione;
- La stazione di pompaggio antincendio deve essere conforme alle norme UNI 11292 e l'alimentazione deve essere di tipo singolo superiore come da norme UNI 12845;
- Le pompe devono essere dimensionate per garantire la portata prevista dalle rete idrica antincendio con idranti e dall'impianto di raffreddamento dei serbatoi;
- Deve essere presentato un calcolo dettagliato dell'impianto di produzione di schiuma previsto per il bacino di contenimento indicando altresì il tipo e la quantità di schiuma che si intende adottare;
- Devono essere previsti due o più attacchi UNI 70 mm per mandare in pressione la rete idrica antincendio;

- La rete idrica antincendio deve presentare valvole di intercettazione per consentire gli interventi di manutenzione;
- Devono essere previsti degli idranti UNI 45 mm anche al piano ubicato a quota + 4,50 m;
- L'idrante soprasuolo UNI 70 mm, ubicato in prossimità della sala compressori, deve essere sufficientemente distanziato dal fabbricato;

#### Generalità

- La scala di sicurezza esterna deve essere sottratta all'azione di fumo e fiamme di un eventuale incendio (fare riferimento ad altre regole tecniche di prevenzione incendi);
- Il filtro a prova di fumo da realizzare fra sala controllo e turbina deve essere rispondente a quanto previsto dal D.M. 30-11-83 (nella zona filtro on è indicata una porta REI);
- La lunghezza massima dei percorsi di esodo non deve essere superiore a 30 m essendo l'attività classificata a rischio d'incendio alto;
- Per i locali sala acque, additivi chimici ed locali disponibili si valuti la possibilità di evitare la presenza di zone cieche con percorsi superiori a 15 m;
- Le uscite di emergenza devono avere larghezza non inferiore ad 1,2 m e devono essere rispondenti al D.Lvo 81/2008;
- La scala protetta deve presentare una superficie di aerazione permanente in sommità non inferiore ad 1 mq, il cavedio tecnico adiacente alla scala deve essere resistente al fuoco;
- In tutti i locali deve essere previsto un impianto di illuminazione di sicurezza in grado di garantire un livello di illuminamento non inferiore a 5 lux lungo le vie d'esodo;
- Le schede di sicurezza dei vari prodotti tenuti in deposito devono essere in lingua italiana;
- Deve essere previsto un sistema di allarme con altoparlanti alimentato dall'impianto elettrico di sicurezza.

#### 4. Il Proponente è obbligato:

- al ripristino dei luoghi, secondo la naturale vocazione, ad avvenuta ultimazione dell'impianto ed alla rimozione di tutte le opere e relativo ripristino dei siti ad avvenuta cessazione produttiva dell'impianto, predisponendo uno specifico piano di dismissione, da presentare con il progetto esecutivo, e che indichi metodiche tecnologicamente avanzate per il recupero, riuso e valorizzazione dei materiali dismessi;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali usi compatibili;
- a comunicare alla Regione Campania – Settore Regolazione dei Mercati e trasmettere alle rispettive Amministrazioni richiedenti, gli atti derivanti dal rispetto delle prescrizioni innanzi riportate;
- ai fini dell'effettuazione dei controlli di competenza, il proponente è obbligato a trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, ai competenti Uffici del Comune sede dell'intervento, alla Regione Campania, Settore Regolazione dei Mercati e al Genio Civile territorialmente competente, copia del progetto esecutivo dell'intervento e delle opere connesse, debitamente firmato da tecnico abilitato;

5. I lavori, in analogia a quanto previsto dall'art. 15 del D.P.R. 380/2001, devono avere inizio entro un anno a decorrere dalla data di autorizzazione ed essere ultimati entro tre anni dall'inizio dei lavori stessi, pena la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroga motivata per fatti sopravvenuti ed estranei alla volontà del proponente. Sono fatte salve cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del proponente e tempestivamente comunicate.

6. L'autorizzazione, in analogia a quanto disposto al comma 1 dell'art. 1- quater della Legge 27 ottobre 2003 n. 290, comunque decade ove il titolare della stessa non comunichi di aver dato inizio ai lavori entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile anche a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale;

7. Il proponente comunica alla Regione Campania, Settore "Regolazione dei Mercati", la data di inizio lavori, nonché quella di ultimazione, corredata da documentazione a firma di professionista abilitato con la quale si attesti che l'impianto e le opere connesse sono state realizzate come da progetto definitivo autorizzato.

8. Eventuali variazioni del programma, a fronte di motivati ritardi realizzativi, sono autorizzati dalla Regione Campania, Settore "Regolazione dei Mercati", a seguito di motivata richiesta del proponente.
9. Il proponente trasmette alla Regione Campania, Settore "Regolazione dei Mercati", durante la fase di esecuzione delle opere e nelle more della messa in esercizio, con cadenza semestrale, un rapporto sullo stato di realizzazione dell'iniziativa.
10. Il presente atto è notificato al proponente e comunicato alle Amministrazioni interessate al procedimento anche ai fini delle verifiche del rispetto delle eventuali prescrizioni da ognuna formulate, nonché al Gestore di rete e all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente a cura dell'Amministrazione procedente.
11. Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla notifica, nei modi previsti, del presente decreto;
12. Copia del presente atto è inviata all'Assessore alle Attività Produttive, al Servizio 04 "Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali" dell'A.G.C. 02 "Affari Generali della Giunta" nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione nella sua forma parziale senza gli allegati tecnici disponibili presso la struttura che ha emesso l'atto.

*Dott. Luciano Califano*